

Zola Predosa, 23/12/2016
Prot. n. 32134/16

Circolare n. 3/16

Ai Direttori di Area
Ai Responsabili di Servizio

E p.c.

Al Sindaco

OGGETTO: riassunto obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni D.L.gs 33/2013 - come modificato dal Dlgs 97/16 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Circolare informativa

Nel corso del mese di aprile è stato pubblicato il D.lgs. n. 97/2016 in oggetto (G.U.R.I. n. 132/2016). Lo stesso, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della Legge 124/2015, cd. “Riforma della pubblica amministrazione”, introduce importanti modifiche al D.lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento all’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A. In particolare, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del Decreto sopra indicato, la trasparenza è ora intesa come **“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”**.

Si tratta di una rilevante innovazione finalizzata a garantire una più ampia libertà di accesso ai dati ed ai documenti in possesso della P.A..

Freedom of information act (FOIA)

Con il D.lgs. n. 97/2016 è stato ulteriormente ampliato l’accesso ai dati ed ai documenti rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse”.

Viene così introdotto nel nostro ordinamento il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici:

- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico/generalizzato è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, l'Autorità Nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali adoterà apposite linee guida recanti indicazioni operative.

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e segg. della L. n. 241/90, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non occorre dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione giuridicamente qualificata), la richiesta è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la relativa riproduzione) e non deve essere motivata.

L'Art. 5 del Decreto disciplina la procedura e le modalità di richiesta che deve essere presentata ad uno dei seguenti soggetti:

- all'Ufficio che detiene i dati o le informazioni;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

L'Amministrazione ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi.

Il procedimento di accesso civico/generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente, o a pubblicarli sul sito se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o attivare le altre procedure previste dalla normativa.

Modifiche all'obbligo di pubblicazione e anticorruzione

1. Sito internet "Soldi pubblici". Il Decreto in oggetto ha introdotto l'art. 4-bis al D.Lgs 33/2013 che prevede l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Uguale obbligo ricade su ciascuna Amministrazione che sarà tenuta a pubblicare sul proprio sito, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", i dati dei propri pagamenti, con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito temporale di riferimento e dei beneficiari.

2. Previsione di link a documenti esistenti. Viene introdotto l'Art. 9 bis che prevede che l'obbligo di pubblicazione di alcuni dati ed informazioni si intende assolto tramite la relativa comunicazione alle Autorità titolari delle banche dati e la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del collegamento ipertestuale esterno alle banche dati nazionali elencate nell'allegato B del decreto in parola, alcune delle quali, fra le più significative per l'attività amministrativa del Comune, vengono di seguito indicate (art. 9 e art 9 bis):

- . Perla PA, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- . l'Archivio contratti del settore pubblico, gestito dall'ARAN;
- . Patrimonio della PA, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- . BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze;
- . SIQuEL, sistema informativo dei questionari per gli EE.LL. gestito dalla Corte dei Conti;
- . BDNCP Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, gestito dall'ANAC;
- . Servizio Contratti Pubblici, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

3. Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale. La disposizione dell'art. 12 specifica la definizione di atti generali ai fini della trasparenza. Pertanto devono essere pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti normativi, le direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'Amministrazione ed ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme o disposizioni per la relativa applicazione, compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

4. Procedimenti amministrativi. La disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata, le modifiche attengono all'obbligo di pubblicare l'ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento. Viene meno l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction, delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (art. 35).

5. Provvedimenti amministrativi. Viene modificato l'art. 23 del D.lgs 33/2013 in materia di pubblicazione di provvedimenti. E' in capo all'Amministrazione l'obbligo di pubblicare (con cadenza semestrale) gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni (accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni).

6. Attività di pianificazione e di governo del territorio. Permane l'obbligo di pubblicare gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici ecc. Si evidenzia che è stata invece abrogata la disposizione contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera b), che prevedeva l'obbligo di pubblicare gli schemi di provvedimento prima che fossero portati ad approvazione, le delibere di adozione e approvazione ed i relativi allegati riguardanti gli atti di governo del territorio sopra indicati.

7. Carta dei servizi. La disposizione di cui all'art. 32 del Decreto in oggetto introduce l'obbligo anche per i gestori di pubblici servizi, oltre che per le Pubbliche amministrazioni, di pubblicare la carta dei servizi, i costi contabilizzati dei servizi erogati ed il relativo andamento nel tempo.

8. Superamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità troverà una specifica sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione in stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle performance, ai fini della promozione della trasparenza quale obiettivo strategico per la performance organizzativa e individuale (art.10).

Modifiche riguardanti l'organizzazione

9. Articolazione degli uffici. L'art. 13 reca una disposizione semplificativa per la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, eliminando il riferimento alle risorse a disposizione. Pertanto occorre unicamente pubblicare l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio ed i nomi dei dirigenti responsabili.

10. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi rispetto al previgente articolo 14 del D.Lgs n. 33/2013

Viene modificata la nozione di titolare di incarichi politici di livello statale, regionale e locale. Nell'articolo previgente l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli incarichi politici era riferito solo a quelli di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Attualmente l'obbligo viene esteso agli incarichi politici "anche se non di carattere elettivo";

Si evidenzia che viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali/Apo, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-bis dell'art. 14);

Di conseguenza vige l'obbligo per il Dirigente/Apo di comunicare all'Amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e l'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun Dirigente/Apo (comma 1-ter dell'art. 14);

I dati da pubblicare sono:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;
- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
- dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale.

La disposizione infine specifica che gli obiettivi di trasparenza devono essere riportati nei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, il loro mancato raggiungimento comporta responsabilità dirigenziale (art. 14)

Modifiche riguardanti gli obblighi sulla programmazione e il controllo (art. 44)

11. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione. La norma pone in capo all' OIV la verifica della coerenza tra gli obiettivi dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nel Piano della performance e dell'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

12. Performance

Viene abrogato il comma 3 dell'art. 20 che prevedeva la pubblicazione dei dati relativi al benessere organizzativo.

Modifiche riguardanti gli obblighi sulle procedure d'appalto

13. Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La disposizione dell'art. 37 del Decreto in oggetto conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 relativo ai dati sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Richiama, inoltre, gli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 29 del nuovo codice degli appalti, Decreto Legislativo n. 50/2016 che ha introdotto l'obbligo di pubblicare i seguenti documenti ed informazioni:

- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

14. Concessione di sovvenzioni contributi e sussidi

Resta invariato l'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto, delle informazioni relative alle concessioni di sovvenzioni contributi e sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati ed a persone fisiche superiori a 1.000 euro nel corso dell'anno solare.

Sanzioni e scadenze

15. Irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza. L'art. 47 del D.lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati.

Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC che disciplina il procedimento di irrogazione con proprio regolamento.

Scadenze previste:

- **23/12/2016** (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore): le PA che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione (articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) devono adeguarsi alle modifiche del Decreto Legislativo in questione e dovranno assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico;
- **24/06/2017** (entro 1 anno dalla data di entrata in vigore): acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione ex articolo 9-bis D.Lgs. 33/2013. Le singole PA dovranno pubblicare il link agli archivi "centrali" relativi alle banche dati indicate nell'allegato B del Decreto.

Si ricorda che ogni servizio deve provvedere, autonomamente e con tempestività, alla pubblicazione dei dati relativi a:

- procedimenti;
- incarichi di collaborazione e consulenza;
- bandi di gara/dati relativi agli appalti;
- concessioni di contributi, sovvenzioni e sussidi;

utilizzando le tabelle su drive/pympa di seguito descritte:

1) tabella elenco procedimenti trasparenza su drive

La tabella riporta l'elenco di tutti i procedimenti amministrativi a carico della struttura comunale di cui si raccomanda un periodico controllo ed eventuale aggiornamento (art. 35 D.Lgs 33/13).

2) tabella consulenti e collaboratori su drive

Questa tabella consente di pubblicare tutti i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza, a qualunque titolo conferiti (anche prestazioni occasionali art. 15 D.Lgs 33/13).

3) tabella bandi di gara accessibile dalla pagina:

http://openpa.unionerenolavinosaoggia.bo.it/admin/opa_trasparenza/appalto/

Questa tabella raggruppa le informazioni utili sia per la pubblicazione degli appalti aggiudicati/esiti di gara sia per l'invio annuale all'ANAC dei dati relativi alle acquisizioni effettuate l'anno precedente (art. 37 D.Lgs 33/13 e art. 1, comma 32, L.190/12).

4) tabella concessioni su Pympa

In questa tabella occorre pubblicare le informazioni relative alle concessioni di sovvenzioni contributi e sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati ed a persone fisiche superiori a 1.000 euro (artt. 26 e 27 D.Lgs 33/13).

Pertanto si invita la Struttura a porre attenzione agli adempimenti di propria competenza relativi alla pubblicazione, al controllo ed all'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Si fa presente che nel corso del mese di gennaio si organizzeranno specifici incontri per un confronto e l'ottimale attuazione degli obblighi sopra descritti.

La Segreteria Generale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Daniela Olivi
(firmato digitalmente)

La presente circolare viene pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori" al seguente link:

<https://www2.comune.zolapredosa.bo.it/trasparenza/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori/>